REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 165/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Antonietta Bussi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25856 del registro di segreteria, proposto da:

- Dott. F. A. P.C., nato a Omissis, il Omissis, residente in Omissis, località Omissis, c.f. Omissis;

- Dott.ssa R. C., nata a Omissis, il Omissis, residente in Omissis, via Omissis, c.f. Omissis;

- Dott.ssa A. M. D., nata a Omissis, il Omissis, ivi residente, in via Omissis, c.f. Omissis;

- Dott.ssa S. F., nata a Omissis, l'Omissis, residente a Omissis, in via Omissis, c.f. Omissis;

- Dott.ssa M. A. G., nata a Omissis, il Omissis, residente in Omissis, loc. Omissis, c.f. Omissis;

- Dott. A. S. M., nato a Omissis, il Omissis, ivi residente, in via Omissis, c.f. Omissis;

- Dott.ssa G. P., nata ad Omissis, il Omissis, ivi residente, in piazzale Omissis, c.f. Omissis;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Porcu, con elezione di domicilio fisico presso il suo studio di Sassari, Via Diaz, n. 1, e digitale all'indirizzo pec: avvfrancescoporcu@pec.giuffre.it, coma da procura agli atti;

contro

- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione dipendenti pubblici, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* e Direzione provinciale di Sassari, rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Sotgia, dall'avv. Marina Olla e dall'avv. Alessandro Doa, domiciliati come in atti;

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore,* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, MIUR– Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e Ambito territoriale di Sassari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dalla dott.ssa Maria Grazia Paderi e dalla dott.ssa Marzia Nieddu, per delega in atti.

Visto il ricorso depositato il 12 dicembre 2022;

esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

uditi, alla pubblica udienza del 12 settembre 2024, l'avv. Francesco Porcu, per i ricorrenti, nonché l'avv. Alessandro Doa, per l'INPS. Non presente il rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna.

FATTO

I nominati in epigrafe, *ex* dipendenti del Ministero dell'Istruzione, con la qualifica di Dirigenti scolastici, sono cessati dal servizio, per pensionamento, con decorrenza, in parte, al 1° settembre 2017 (C., F., G. e M.) e, in parte, al 1° settembre 2018 (C., D. e P.).

Nel ricorso introduttivo è stato rilevato che in data 8 luglio 2019 era stato sottoscritto il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca, concernente il triennio compreso

fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018, con il quale erano stati definiti gli adeguamenti salariali e i conseguenti incrementi da riconoscere anche al personale predetto, in quanto posto in quiescenza durante la vigenza dell'accordo, ai sensi degli articoli 39 e 40. Sulla base di tali previsioni, è stato pertanto chiesto, da parte degli interessati, che si procedesse alla rielaborazione dei rispettivi trattamenti previdenziali, tenendo conto degli aumenti dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione – quota fissa, inclusi quelli aventi decorrenza successiva al collocamento a riposo, e dunque sino al 31 dicembre 2018. Ne è stata altresì domandata la riliquidazione alla luce dei Contratti integrativi regionali che regolano la retribuzione di posizione - parte variabile, nonché la retribuzione di risultato e l'indennità di reggenza, stipulati dopo la risoluzione del rapporto, ma relativi al pregresso arco di tempo.

In proposito, è stato puntualizzato che alle istanze rivolte al Ministero di appartenenza era seguito l'invio all'INPS, da parte dell'Amministrazione scolastica, dei prospetti per il ricalcolo degli importi di pensione dei diversi dipendenti, con indicazioni differenti in ordine ai periodi di riferimento dei vari incrementi, non essendo state specificate per la dott.ssa P., la dott.ssa D. e la dott.ssa C. le quote maturate in seguito all'intervenuto pensionamento.

Nel ricorso è stata pertanto lamentata la mancata applicazione della normativa richiamata al fine della rideterminazione delle competenze spettanti, sia da parte dell'Istituto previdenziale, sia da parte dell'Ufficio scolastico - Ambito territoriale di Sassari, che avrebbe formulato tabelle di riliquidazione contenenti, solo per alcuni dei richiedenti, i dati relativi agli aumenti posteriori alla cessazione, nell'ambito della vigenza contrattuale 2016-2018.

E’ stato dunque rimarcato come a favore dei medesimi Dirigenti, in ragione del Contratto collettivo nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca, sopra menzionato, si sarebbe dovuto procedere alla *riliquidazione della pensione mediante il computo integrale dei miglioramenti economici previsti … con l’inclusione nella base pensionabile ovvero nelle ulteriori basi di calcolo di tutti gli incrementi previsti dall’art. 39 …, sia per quanto concerne lo stipendio tabellare, sia per quanto concerne la retribuzione di posizione parte fissa, computando, a norma dell’art. 40 dello stesso CCNL, anche gli scaglionamenti maturati successivamente alla data di cessazione dal servizio*.

È stato sostenuto che in tale senso disporrebbe il citato articolo 40, allorché prevede l’applicazione ai fini del calcolo della prestazione previdenziale (ma non del trattamento di fine servizio) di tutti gli aggiornamenti economici previsti dall’art. 39, anche successivi al collocamento a riposo.

In definitiva, è stato sottolineato che gli aumenti retributivi stabiliti dal nuovo CCNL della Dirigenza scolastica, compresi quelli con decorrenza susseguente al pensionamento, *senza alcuna selezione arbitraria e contrastante con il chiaro tenore letterale del combinato disposto degli artt. 39 e 40 del medesimo contratto*, avrebbero dovuto essere calcolati “*integralmente*” ai fini della revisione della pensione, ovvero, in particolare, sull’ultimo stipendio di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Tale esegesi, inoltre, troverebbe l’avallo della giurisprudenza di questa Corte, come emergerebbe dalle diverse pronunce richiamate in atti, che a loro volta sarebbero aderenti a precedenti interpretazioni riguardanti analoghe misure contrattuali relative a pregressi periodi, proprio per ciò che concerne il

riconoscimento dei rinnovi stipendiali a favore del personale collocato in quiescenza durante il tempo di riferimento dell'accordo.

A fronte del quadro normativo descritto, è stato pertanto rilevato, da un lato, come l'INPS avesse mostrato una perdurante inerzia nella rideterminazione del trattamento pensionistico dei ricorrenti, che sarebbe pacifico nell'*an*; dall'altro lato, come l'Ambito territoriale di Sassari avesse serbato un contegno contraddittorio, assumendo che i Dirigenti scolastici cessati nel 2018 avessero diritto al ricalcolo della pensione senza includere gli aumenti contrattuali aventi decorrenza 31.12.2018, benché lo stesso Ufficio avesse indicato per coloro che erano stati collocati a riposo nel 2017 anche gli incrementi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro.

E' stato pertanto concluso perché fosse accertato il diritto degli interessati alla riliquidazione del trattamento previdenziale a far data dal pensionamento ovvero con la decorrenza ritenuta di giustizia mediante il computo integrale, a tal fine, delle nuove competenze economiche di cui al CCNL sopra richiamato, ivi compresi gli aumenti dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa aventi decorrenza posteriore alla data di quiescenza, nonché dei trattamenti di cui al contratto integrativo regionale applicabile *ratione temporis*, che regola la retribuzione di posizione parte variabile, la retribuzione di risultato e l'indennità di reggenza, con condanna dell'INPS alla corresponsione delle spettanze come sopra adeguate e al pagamento dei ratei arretrati ovvero alle differenze pensionistiche sui ratei pregressi e a maturarsi, oltre alla maggior somma a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle singole scadenze di ciascun rateo al saldo effettivo. In subordine, è stato chiesto che i predetti incrementi di cui alla

contrattazione fossero riconosciuti almeno sino alla data di cessazione dal servizio. Infine, in via istruttoria, è stato chiesto che fosse ordinato alle Amministrazioni resistenti di produrre i provvedimenti assunti ai fini del calcolo della pensione, nonché, ove occorrente, che fosse nominato C.T.U. contabile per l'esatta quantificazione del dovuto sulla scorta del *petitum* di cui alle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si è costituito in giudizio l'INPS, con memoria del 6 luglio 2023, con la quale, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, adducendo la competenza esclusiva dell'Ente datoriale in ordine all'applicazione degli articoli 39 e 40 del CCNL, da considerarsi quale presupposto rispetto al procedimento di riliquidazione in parola. Ha altresì evidenziato che la Direzione Centrale pensioni ex Inpdap, in relazione al Contratto di lavoro della Dirigenza scolastica stipulato in data 11.4.2006, si era espressa nel senso che *"... per il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale, debbono essere considerati, della retribuzione di posizione, solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione*". Ha comunque rimarcato come tale criterio escluderebbe l'applicazione di benefici economici ai fini previdenziali che derivino da modifiche alla retribuzione il cui effetto sia dispiegato in data successiva al collocamento a riposo, puntualizzando che il relativo riconoscimento avrebbe potuto comportare un indebito.

Ha dunque concluso perché fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, perché fosse rigettata la domanda, con spese di lite secondo giustizia.

Con memoria depositata il 30 giugno 2023 si è costituito in giudizio l'Ufficio

scolastico regionale per la Sardegna respingendo ogni competenza sull'adozione di provvedimenti aventi effetti sulla pensione, di pertinenza dell'INPS, atteso che eventuali dubbi interpretativi da parte di quest'ultimo, sull'applicazione delle clausole del CCNL, non potrebbero essere risolti richiedendo all'Amministrazione di appartenenza l'emanazione di atti a sostegno. I prospetti trasmessi all'Istituto sarebbero meramente ricognitivi dei dati retributivi in godimento degli interessati al momento della cessazione, mentre ogni risvolto previdenziale sarebbe conseguenziale alla liquidazione e al pagamento dell'emolumento stipendiale e non potrebbe essere valutato in autonomia, attesa la competenza del MEF in tale ambito. Inoltre, l'attribuzione degli arretrati, a titolo retributivo, dovrebbe temporalmente precedere il riconoscimento di benefici pensionistici, in quanto, in caso contrario, sarebbe indeterminato l'effetto contributivo di una voce stipendiale, circostanza della quale i ricorrenti non avrebbero fornito alcuna prova, mentre eventuali rivendicazioni sul punto sarebbero di competenza del Giudice del Lavoro.

In conclusione, sono stati chiesti, in via preliminare, l'estromissione dal giudizio, in quanto gli Uffici scolastici sarebbero estranei alle vicende in oggetto e, nel merito, il rigetto del ricorso perché infondato.

A seguito dell'udienza del 18 luglio 2023, è stata emessa ordinanza istruttoria (n. 95 del 05.09.2023), con la quale sono state disposte acquisizioni documentali nei confronti degli Enti resistenti, al fine di accertare lo stato di trattazione delle distinte posizioni in argomento.

Con deposito del 28 novembre 2023, per il Ministero dell'Istruzione, sono stati trasmessi i fascicoli amministrativi richiesti ed è stata allegata una relazione espositiva, in cui si è dato conto dei passaggi intercorsi tra i vari uffici coinvolti, ai

fini dell'attuazione delle clausole contrattuali, puntualizzando come nessuna contraddittorietà potrebbe essere imputata all'ATP di Sassari, che non sarebbe competente a provvedere rispetto alle istanze in esame. Anche l'avv. Porcu ha depositato, in data 4 dicembre 2023, documentazione concernente la situazione individuale dei dirigenti e in data 1° febbraio 2024 ulteriori note difensive autorizzate.

In data 11 marzo 2024, l'INPS ha prodotto gli atti concernenti il ricalcolo dei singoli trattamenti previdenziali. Con memoria del 24 aprile 2024, sulla base degli atti versati, ha chiesto la cessazione della materia del contendere per i Dirigenti cessati al 1° settembre 2018 e il rigetto della domanda per i Dirigenti cessati al 1° settembre 2017.

I ricorrenti, con memoria del 26 aprile 2024, si sono opposti alla definizione del giudizio nei termini prospettati dall'Istituto, evidenziando come le modifiche disposte dal medesimo fossero erronee, in quanto limitate alla retribuzione di posizione parte variabile di cui ai Contratti integrativi regionali (CIR 2016/2017 e 2017/2018, a seconda della data di pensionamento) e riferite solo in parte agli incrementi di cui al CCNL 2016-2018. In particolare, per i dirigenti cessati al 1° settembre 2017, pur essendo stato riconosciuto l'aumento dello stipendio tabellare maturato al 1° gennaio 2017, di fatto lo stesso sarebbe stato compensato dal contestuale decremento dell'assegno *ad personam*, di cui godevano, con l'eccezione della dott.ssa Fenu, la quale non era titolare dello specifico emolumento; per i dirigenti collocati in quiescenza al 1° settembre 2018, sarebbero state invece attribuite le differenze retributive previste dal CCNL, aventi decorrenza antecedente al pensionamento, ovvero le varie *tranches* dello stipendio tabellare (di

cui l'ultima stabilita al 1° gennaio 2018) e l'incremento della retribuzione di parte fissa, prima quota, decorrente dal 1° gennaio 2018. In definitiva, per nessuno dei ricorrenti avrebbero trovato applicazione gli adeguamenti successivi alla cessazione dal servizio, e ciò in contrasto con l'art. 40 CCNL, sopra richiamato.

A seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, disposti con ordinanza n. 44 del 23 maggio 2024, resi necessari dagli aspetti controversi emersi in ordine agli atti di riliquidazione depositati dall'INPS, quest'ultimo, con nota del 29 agosto 2024 (come rettificata in data 6 settembre 2024), ha illustrato le modalità seguite per il conteggio dei benefici stipendiali, confermando le conclusioni già rassegante e depositando sentenza della Sezione regionale per la Campania n. 391 del 2024, con la quale richieste analoghe a quelle oggetto di giudizio sono state rigettate.

Con note difensive del 6 settembre 2024, l'Avv. Porcu ha ribadito le posizioni espresse nelle precedenti memorie, sottolineando come non vi fossero i presupposti per la cessazione della materia del contendere, non essendo stata soddisfatta la domanda proposta in via principale, volta all'attribuzione di tutti gli aumenti previsti dal CCNL 2016-2018, ivi compresi quelli successivi alla cessazione dal servizio. Inoltre, ha rimarcato che, per i pensionati del 2017, con l'eccezione della dott.ssa Fenu, permarrebbe la questione della decurtazione dell'assegno *ad personam*, in difformità a quanto previsto dall'art. 39, comma 6, del predetto CCNL, che annullerebbe di fatto l'incremento riconosciuto nei termini comunque parziali rappresentati.

All'udienza del 12 settembre 2024, le parti presenti hanno illustrato le rispettive tesi. In particolare, l'avv. Porcu ha insistito per il calcolo di tutti gli aumenti relativi all'ambito temporale di vigenza contrattuale, anche se posteriori al

pensionamento, rilevando altresì come la giurisprudenza evocata dall'INPS sia in contrasto con l'orientamento prevalente di cui alle più numerose decisioni favorevoli intervenute sul punto, versate nel fascicolo processuale. Ha inoltre ribadito che l'assegno *ad personam* andrebbe mantenuto nell'importo in godimento, come previsto dal Contratto in parola.

L'avv. Doa ha sottolineato come da parte dell'INPS siano stati oggetto di computo, ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico, gli aumenti maturati nel periodo di riferimento dell'accordo negoziale, a eccezione dell'incremento relativo alla retribuzione di posizione-parte fissa, decorrente al 31.12.2018, poiché destinata a valere per l'anno successivo.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, devono essere respinte sia l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'INPS, sia l'istanza di estromissione avanzata dall'Ufficio scolastico regionale in epigrafe: entrambe le Amministrazioni sono, infatti, necessariamente coinvolte nel procedimento di rimodulazione della pensione, poiché basato sulla variazione delle spettanze retributive, oggetto di incremento in forza del CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro) e dei CIR (Contratto integrativo regionale), sopraggiunti rispetto al collocamento a riposo e destinati a valere sul trattamento di quiescenza in godimento.

Sul punto, è sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia secondo cui: … *le attribuzioni di "ordinatore principale e secondario di spesa" costituiscono una mera ripartizione interna di competenza tra apparati della pubblica amministrazione […] non dovendosi distinguere la*

figura di obbligato sostanziale passivo dell'unitario procedimento di pensione che vede necessariamente coinvolti entrambi i soggetti […], in quanto titolari o portatori di interessi qualificati […] direttamente incisi dall'esito del giudizio… (Sezione giurisdizionale Sardegna, sentenza n. 69 del 2023 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, in conformità all'indirizzo espresso da questa Sezione (sentenze n. 14 e n. 72 del 2020), deve affermarsi che parte ricorrente è portatrice di un interesse giuridicamente rilevante a vocare in giudizio, oltre che l'INPS, anche l'Ente datoriale, sia in quanto competente ai provvedimenti di ricognizione stipendiale, sulla cui modifica si fonda la richiesta oggetto di causa, sia in quanto deputato a fornire al soggetto erogatore i dati economici che influiscono sulle spettanze a titolo previdenziale (*ib*. Sentenza n. 69 del 2023).

Conseguentemente, poiché è senz'altro configurabile un parallelo interesse, sia dell'Ufficio di provenienza, sia del predetto Istituto, a contraddire sulla domanda di revisione della pensione, per le ragioni su evidenziate, si ritiene indispensabile che entrambe le Amministrazioni partecipino al processo, affinché possano prendere posizione rispetto alla pretesa avanzata nei loro confronti.

2. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.

La domanda si snoda lungo una duplice direttrice, essendo stato chiesto il ricalcolo della prestazione pensionistica, in via principale, in ragione di tutti i miglioramenti del CCNL ricadenti nel relativo periodo di efficacia e, in subordine, alla stregua degli aumenti maturati alla data della cessazione dal servizio.

Rispetto alle conclusioni rassegnate nel ricorso, come precisate anche in

occasione delle udienze di discussione, risulta infatti venuta meno ogni questione relativa all'attribuzione delle misure incrementative dell'indennità di posizione parte variabile, stabilite nei CIR intervenuti nello stesso arco temporale, avendo, queste, formato oggetto di riliquidazione, secondo quanto confermato dagli stessi interessati.

A supporto dell'azione, è stata invocata l'applicazione degli articoli 39 e 40 del Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca, stipulato in data 08.07.2019, concernente le annualità 2016-2018. In particolare, è stato sostenuto come, a mente dell'art. 40 medesimo, le retribuzioni risultanti dall'attuazione dell'art. 39 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam) abbiano effetto *integralmente* sul trattamento di quiescenza per coloro che durante il predetto periodo siano stati collocati a riposo, anche se successive a tale data.

In particolare, i ricorrenti dovrebbero avvantaggiarsi sia dell'incremento stipendiale tabellare annuo lordo, secondo gli scaglionamenti stabiliti dall'art. 39, comma 1 - decorrenti al 1° gennaio 2016, al 1° gennaio 2017 e al 1° gennaio 2018 - (art. 39, comma 1), indipendentemente dal momento in cui è intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, sia dell'aumento della retribuzione di posizione parte fissa, rideterminata in euro 6.159,72, dal 1° gennaio 2018 e in euro 12.565,11, dal 31 dicembre 2018 (art. 39, comma 4).

Nel senso raffigurato deporrebbe in modo univoco la lettera della norma – art. 40, comma 3, CCNL – la quale farebbe riferimento all'attribuzione per intero degli avanzamenti, come appena riportati, al personale pensionato nel triennio contrattuale, ai fini del riconteggio del relativo trattamento.

Questo Giudice ritiene che tale prospettazione sia parzialmente fondata e che sia meritevole di accoglimento nei limiti in cui le maggiorazioni salariali sono destinate a spiegare i propri effetti applicativi nel periodo di validità del CCNL (2016/2018), laddove espressamente rivolte anche ai dipendenti cessati dal servizio nel medesimo intervallo temporale.

In proposito, in linea con quanto chiarito dalla giurisprudenza, richiamata dagli stessi interessati, è sufficiente osservare che … *le norme del Contratto collettivo riguardano il rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio; solo in via eccezionale si ammette che esse possano riflettersi sul trattamento pensionistico, allorché specifiche clausole ... prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di sua vigenza, in quanto, ed a tali limitati fini, il pensionato viene considerato come ancora in servizio* (Sez. Campania, sentenza n. 366 del 2023; analogamente Sez. Abruzzo, n. 109 del 2022).

E' indubbio che le più favorevoli spettanze retributive sono idonee a riverberarsi sulla posizione previdenziale dei dirigenti soltanto se proiettate negli anni di pertinenza dell'accordo negoziale, quali quelle relative allo stipendio tabellare e alla quota di retribuzione di posizione parte fissa decorrente dal 1 gennaio 2018: infatti, la disciplina derogatoria di cui al menzionato art. 40 - laddove prevede il computo a fini pensionistici dei benefici nei confronti dei soggetti cessati dal servizio durante la vigenza negoziale - non può che essere riferita ai soli incrementi aventi ricadute nello stesso lasso di tempo. *Ex adverso,* una simile conseguenza non potrebbe, invece, riconnettersi alla seconda quota di retribuzione di posizione parte fissa, con decorrenza dal 31.12.2018, poiché, per espressa previsione normativa, essa è destinata *a valere dall'anno successivo* e dunque a

trovare concretizzazione nel 2019, evidentemente oltre la tornata contrattuale in questione; ne deriva, pertanto, che, per tale voce stipendiale, non ricorra alcun presupposto perché si producano i vantaggi incrementativi sul trattamento di quiescenza, circoscritti agli adeguamenti effettivamente attuabili nel periodo di competenza del CCNL.

In altri termini, quanto ai miglioramenti idonei a incidere sull'importo pensionistico del personale non più in servizio, sulla base delle clausole descritte, la domanda dei ricorrenti appare solo in parte meritevole di adesione, non potendo trovare applicazione, ai fini previdenziali, l'aumento della retribuzione di parte fissa, di cui al comma 4 dell'art. 39, per il quale, pur essendo indicata la decorrenza al 31 dicembre 2018, è specificato che riguardi l'anno successivo, estraneo al segmento temporale dell'accordo.

Il mero dato letterale della disposizione, già di per sé conducente al predetto esito, risulta pienamente avvalorato anche sul piano sistematico, per quanto contemplato dall'art. 41 del Contratto, diretto a disciplinare il "Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato", sul quale è previsto che gravino gli impegni derivanti dalle progressioni stipendiali. In tale norma, è stato statuito che il citato fondo sia incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'importo di euro 2.896.592 annui (a valere sulle risorse relative al rinnovo contrattuale), nonché degli stanziamenti di cui all'art. 1, comma 591, primo periodo della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), **alle decorrenze e per le finalità ivi fissate**. Nella disposizione da ultimo richiamata, è stato stabilito che, in ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della graduale armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le

omologhe figure apicali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Come è stato rilevato in occasione della prescritta certificazione del CCNL in commento dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in sede di controllo, con delibera n. 13 del 2019, le risorse come sopra individuate dall'art.1, comma 591, della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 86, della legge n. 107 del 2015, hanno consentito *di rispettare l'obiettivo volto a completare entro il 2020 il processo di equiparazione della indennità di posizione (parte fissa) alle altre figure dirigenziali appartenenti all'area, portando l'importo della stessa a 12.565,*(11) *euro a decorrere dal 1° gennaio 2019. Ciò è stato reso possibile attraverso uno slittamento della decorrenza del processo di armonizzazione che, suddiviso in due momenti, ha determinato un ammontare della retribuzione di posizione (parte fissa) pari a 6.159,72 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018 e a 12.565,11 euro a decorrere dal 31 dicembre 2018 con effetti finanziari sul 2019*.

Dalla complessa ricostruzione delle regole economiche afferenti al Fondo e sulla base delle somme riservate agli aumenti in parola, appare chiaro come lo scatto della retribuzione di posizione parte fissa, decorrente dal 31.12.2018 e a valere dall'anno successivo, sia correlato all'esigenza di una progressiva omogeneizzazione di tale indennità con quella degli altri dirigenti dell'area, da

attuarsi nell'arco temporale 2018-2020, come precisato nella medesima deliberazione della Sezione di controllo richiamata, e, dunque, si ponga al di fuori dei benefici retributivi applicabili nel triennio 2016-2018, essendo stata sia l'attuazione della nuova misura e sia l'individuazione delle relative risorse rinviate all'anno successivo.

Quanto alla relativa copertura, infatti, è stato puntualizzato che, mentre gli oneri derivanti dalla prima rata decorrente dal 1° gennaio 2018 (27,16 milioni) trovano riscontro nell'ambito di quota parte delle somme assegnate dalla legge n. 107 del 2015, già acquisite al Fondo, e delle risorse incrementali provenienti dalla legge di bilancio 2018 (per un ammontare complessivo pari a 48,66 milioni al lordo degli oneri riflessi), per i costi scaturenti dalla seconda *tranche* (97,50 milioni), decorrente dal 1° gennaio 2019, sono destinate, tra le altre, le disponibilità stanziate per l'anno 2019 dall'art. 1, comma 591, della medesima legge di bilancio.

Per quanto esposto, pertanto, non può che pervenirsi alla conclusione che i predetti benefici economici, poiché riferiti all'anno 2019, debbano essere esclusi dal novero di quelli attribuibili al personale cessato dal servizio nella finestra contrattuale considerata, in quanto non rientranti nel periodo di validità dell'accordo (retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 39, comma 4, seconda quota, pari a euro 12.565,11 annui); rimane fermo, invece, quanto sopra espresso con riguardo al riconoscimento, per il ricalcolo dei ratei di pensione, degli incrementi relativi allo stipendio tabellare e alla retribuzione di posizione parte fissa decorrente dal 1° gennaio 2018, aventi effetto nell'arco di tempo analizzato.

Per tale ultimo aspetto, questo Giudice reputa, infatti, di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale più favorevole ai ricorrenti, che fonda

l’estensione dei miglioramenti di cui all’art. 39, anche se successivi al pensionamento, sull’art. 40, il quale, come detto, consente il conteggio ai fini del trattamento di quiescenza dei maggiori emolumenti stabiliti nel contratto, i cui risvolti applicativi ricadono negli anni 2016-2018 (Sez. giurisdizionale Abruzzo, n. 109 del 2022, Sez. giurisdizionale Sardegna n. 37 del 2023, Sez. giurisdizionale Campania n. 366 del 2023).

Come è stato già osservato, tale affermazione trova conforto “a contrario” sul contenuto del medesimo articolo 40, laddove dispone che per il calcolo del TFS, diversamente da quello per la pensione, devono essere presi in considerazione esclusivamente gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio (Sez. Sardegna, sentenza n. 37 del 2023).

Ciò chiarito, deve rilevarsi come lo stesso Istituto previdenziale abbia rappresentato di avere proceduto alla riliquidazione delle pensioni sulla base degli incrementi stipendiali del CCNL e dei CIR, sopra richiamati, maturati durante il periodo di riferimento, con esclusione della quota di retribuzione di posizione parte fissa valevole per il 2019.

Siffatta soluzione, tuttavia, è stata contestata dai ricorrenti, avendo gli stessi eccepito che la rielaborazione prospettata dall’INPS, oltre a non soddisfare per alcuno la pretesa avanzata in via principale, avrebbe altresì comportato, per i dirigenti collocati in pensione nel 2017 (a eccezione della dott.ssa Fenu), la decurtazione dell’assegno *ad personam* percepito dai medesimi, neutralizzando di fatto le modifiche migliorative accordate. Sul punto, è stato pertanto replicato che le modalità seguite si porrebbero in palese contrasto con l’art. 39, comma 6, del CCNL, come illustrato nel dettaglio nelle memorie difensive depositate agli atti.

Le suddette obiezioni, volte a contraddire che sussistano le condizioni per addivenire alla cessazione della materia del contendere, non consente di definire la causa nei termini richiesti dall'Ente di previdenza, non potendo dirsi conseguita l'integrale realizzazione dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio.

Rimane fermo, pertanto, che le doglianze espresse nel ricorso debbano ritenersi fondate entro i limiti sinora tracciati: in definitiva, la domanda dei ricorrenti può essere accolta parzialmente, con l'effetto che, sulla base dei criteri sopra individuati, debbano computarsi, ai fini della rideterminazione dei rispettivi trattamenti di quiescenza, i soli miglioramenti stabiliti dall'art. 39 del CCNL (stipendio tabellare e retribuzione di posizione parte fissa, prima quota) maturati sino al 1° settembre 2018 (ultima data di pensionamento nel corso del triennio), rimanendo invece estraneo al calcolo l'incremento relativo alla seconda quota di retribuzione di parte fissa, in quanto destinato a esplicare effetti dal 2019 e, dunque, oltre il tempo utilmente dato per la relativa fruizione da parte del personale cessato.

Occorre infine precisare, in ordine agli ulteriori aspetti in contestazione, concernenti l'assegno *ad personam*, che, ai fini dell'applicazione degli aumenti economici sulla base pensionabile, dovrà altresì tenersi conto di quanto previsto dall'art. 39 medesimo, al sesto comma, che ne lascia ferma la misura, derogando alla regola generale del riassorbimento, come già avvenuto in occasione del precedente CCNL 2006-2009, intervenuto prima del blocco della contrattazione collettiva nazionale, disposto dall'articolo 9, comma 17, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e più volte prorogato. In tale accordo, infatti, con formula ancora più esplicita dell'attuale, era stato previsto, all'art. 23, che gli incrementi del trattamento economico fisso non concorressero al riassorbimento di

quanto previsto dall'art. 58, comma 3, del CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, istitutivo di tale voce retributiva per i docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale dell'area a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente (per il mantenimento dell'eventuale maggior trattamento economico complessivo percepito per effetto dell'espletamento delle funzioni sostitutive).

Sui maggiori importi di pensione scaturenti dal ricalcolo, competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento effettivo, secondo i criteri fissati dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenze n. 10/QM/2002 del 18.10.2002 e n. 6/QM/2008 del 29.10.2008.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c., in ragione dell'esito favorevole di parte rilevante della domanda e a fronte della complessità delle questioni prospettate, le spese legali sono solo parzialmente compensate, con condanna delle Amministrazioni resistenti, per la quota non compensata, alla rifusione in favore dei ricorrenti della somma complessiva e cumulativa di euro 3.000,00, oltre accessori di legge, da suddividere tra le stesse in parti uguali.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso, disponendo che ai ricorrenti spetta la riliquidazione del trattamento pensionistico per i benefici economici retributivi attribuiti dal CCNL Dirigenti Scolastici 2016 – 2018 sino al 01/09/2018, nei termini di cui in motivazione.

Compensa parzialmente le spese di difesa e liquida, per la quota non compensata, a

favore dei ricorrenti e a carico delle Amministrazioni resistenti, in parti uguali, la somma complessiva e cumulativa di euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 12 settembre 2024.

Il Giudice monocratico

Antonietta Bussi

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 11/11/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus